

PU 25-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia

Il Giudice delegato, Dott.ssa Martina Ponzin,
nel procedimento per omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso, con
procedura familiare, da

FLAIBAN Michele, nato a Gorizia

(C.F. FLB MHL 68L 11E 098V)

CIJAN Viviana, nata a Gorizia

(C. F. CJN VVN 67E 41E 098Q)

entrambi residenti a

rappresentati e difesi dall'Avv. Augusto TRUZZI

ricorrenti

per il tramite dell'OCC della Camera di Commercio Venezia Giulia, con il nominato gestore della crisi
dott. Roberto Bussani

letto l'art. 70 CCII

letto l'art. 66 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 29.8.2024, iscritto a ruolo in data 2.9.2024, Flaiban Michele e Cijan Viviana
hanno proposto domanda di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore
nell'ambito di una procedura familiare *ex* artt. 66 e 67 e ss. CCII.

Con decreto di data 29.11.2024 è stato assegnato un termine per apportare modifiche e/o integrazioni
alla proposta e al piano nonché alla relazione dell'OCC.

In data 20.3.2025, a seguito del deposito della proposta e del piano modificati nonché della relazione
dell'OCC integrata, è stato emesso il decreto *ex* art. 70 CCII.

In data 7.4.2025 e 12.5.2025 l'OCC dava conto degli adempimenti pubblicitari eseguiti nonché
dell'assenza di osservazioni e/o contestazioni da parte dei creditori, così ritenendo di non proporre alcuna
modifica alla proposta e al piano.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Il piano proposto prevede:



- il pagamento integrale dei debiti in prededuzione, da corrispondersi in 48 mesi;
- il pagamento integrale del debito privilegiato, da corrispondersi in rate mensili contrattuali;
- il pagamento del 61,41% dei debiti chirografari, da corrispondersi in 48 mesi (pur a fronte della segnalata necessità di operare una riconciliazione dei saldi alla data del provvedimento giudiziario in caso di eventuale omologa del piano presentato);

con le seguenti modalità:

- versamento di n. 52 rate (13 in ciascun anno, dove la tredicesima mensilità viene corrisposta nel mese di dicembre) per 4 anni, corrisposte trimestralmente, di € 1.000 ciascuna, da mettere a disposizione dei creditori chirografari, previo pagamento integrale dei crediti prededucibili;
- le rate del mutuo di circa € 700 mensili saranno saldate dalle figlie quali fideiussori (con conseguente saldo integrale del creditore ipotecario), ai fini e condizionatamente al mantenimento della proprietà della prima casa dei genitori, possibilità prevista dall'art. 67 CCII.

Il pagamento delle rate viene garantito dal reddito percepito dal sig. Flaiban mentre il pagamento integrale dell'unico credito ipotecario, ossia quello derivante dal mutuo fondiario cointestato n. 14003 contratto con Cassa Rurale FVG, verrà eseguito dalle figlie dei ricorrenti, _____, entrambe con lavoro dipendente e non facenti parte del nucleo familiare in senso stretto.

Secondo quanto relazionato dall'OCC, non sono pervenute osservazioni dai creditori bensì mere comunicazioni circa l'indirizzo PEC e l'avvenuta circolarizzazione del credito.

Tanto premesso, la domanda è da accogliere.

È riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale in quanto i ricorrenti hanno residenza _____, comune del circondario.

Sussistono altresì i requisiti per l'ammissione alla procedura familiare ex art. 66 CCII giacché i ricorrenti, coniugi, sono conviventi e il sovraindebitamento ha origine comune in quanto derivante dai finanziamenti accesi, sia congiuntamente sia singolarmente, dai ricorrenti per far fronte ai debiti famigliari.

In merito all'ammissibilità del piano, si osserva quanto segue.

Vi è prova della qualità di consumatore, ossia di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, in quanto risulta che Flaiban Michele è lavoratore dipendente e Cijan Viviana è disoccupata e i debiti insoluti sono riferibili esclusivamente ad esigenze personali e familiari.

L'accesso alla procedura in esame è subordinato alla sussistenza di una situazione oggettiva di sovraindebitamento.

Tale condizione ricorre quando vi è un perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale cioè da determinare una rilevante difficoltà, ovvero una definitiva incapacità, di adempimento.



Nel caso di specie il debito complessivo ammontava, al momento del deposito del ricorso, a complessivi 82.858,54 €, analiticamente indicati a pp. 5-6 del ricorso introduttivo e pp. 5-8 della relazione particolareggiata dell'OCC.

Le risorse patrimoniali sono invece unicamente rappresentate dal reddito da lavoro dipendente del sig. Flaiban Michele mentre la moglie, sig.ra Cijan Viviana, come già detto è disoccupata, tenuto conto anche del

I debitori sono altresì comproprietari di un immobile adibito ad abitazione principale sito nel comune di Farra d'Isonzo (GO) in via XXV Aprile n. 21, con valore di mercato di 111.000 €, secondo la stima eseguita dalla Estimo s.r.l. nel 2018 e confermata all'incirca nel 2024 da "Agenzie Immobiliari Gruppo Dimore". Il piano è invero volto a permettere ai creditori di conservare l'abitazione.

I ricorrenti dispongono altresì di due autovetture di proprietà, quella che il sig. Flaiban utilizza per recarsi a lavoro e del valore di circa 10.200 € (fonte sito AutoScout24) mentre quella della sig.ra Cijan, immatricolata nel 2012, ha valore irrisorio (circa 2.700 €, fonte sito AutoScout24).

Si ritiene quindi sussistente uno stato di sovraindebitamento in quanto i ricorrenti, a fronte di un debito residuo di circa 82.000 €, devono vivere con il solo reddito del marito di circa 1.900/2.000 € mensili e l'unico bene di rilevante valore di loro proprietà è la casa d'abitazione, bene immobile certamente non prontamente liquidabile.

È poi necessario verificare che non sussistano ragioni ostative all'omologa ai sensi dell'art. 69 CCII.

Non ricorre alcuna delle ragioni ostative all'omologa di cui all'art. 69 CCII in quanto i ricorrenti:

- non risultano esdebitati nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non hanno beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Delle prime due condizioni ha dato atto il gestore della crisi e non risultano evidenze di segno contrario. Neppure sussiste la condizione ostativa rappresentata dall'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. L'OCC ha dato conto dell'assenza di atti o comportamenti riconducibili a questa categoria e non emergono circostanze tali da condurre a conclusioni differenti.

Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché, parimenti, quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile *ex art. 2901 c.c.*

Nel caso di specie, secondo la ricostruzione offerta dai debitori e suffragata dal professionista nominato dall'OCC, il sovraindebitamento trova la sua causa nel venir meno di una delle due fonti di reddito della



famiglia, segnatamente lo stipendio della sig.ra Cijan che prima è stata licenziata per riduzione del personale e successivamente non è più riuscita a immettersi con stabilità nel mondo del lavoro se non con contratti a tempo determinato fino a ritirarsi nel 2020.

La riduzione degli introiti della famiglia ha così determinato l'incapacità dei ricorrenti di far fronte ai debiti maturati, in particolare il mutuo fondiario contratto nel 2001 (poi rinegoziato nel 2018) per l'acquisto della casa d'abitazione e alcuni prestiti personali successivi.

Il vaglio circa la condotta dei ricorrenti non può non tener conto dei seguenti elementi.

Innanzitutto, l'art. 69 co.1 CCII impone al giudicante di dar rilievo solo a quelle condotte del debitore che possano essere tacciate di colpa grave, ponendo quindi come modello di riferimento il soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte (Trib. Avellino, 11/04/2024).

In secondo luogo, assume rilievo l'identità del creditore quale soggetto finanziatore secondo quanto previsto dall'art. 69 co. 2 CCII. In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124 *bis* T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza (Trib. Avellino, 11/04/2024; Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019).

Nel caso in esame, l'OCC ha svolto l'analisi e gli approfondimenti necessari per la valutazione richiestagli dall'art. 68 co. 3 CCII che si pone in evidente collegamento con quanto stabilito dall'art. 69 co. 2 CCII (pp. 13-14 relazione particolareggiata).

È quindi emerso che i finanziamenti personali sottoscritti con Compass Banca Spa (finanziamento n. 186445 con cessione del quinto nonché contratto di credito n. 26614672) e Fidelity Spa (contratto di finanziamento di credito al consumo n. 0013093052226530), tutti stipulati tra giugno e ottobre 2022, sono stati erogati senza un accurato vaglio del merito creditizio dei debitori, odierni ricorrenti. Infatti, dai calcoli eseguiti dal professionista nominato dall'OCC risulta che i debiti di cui erano gravati i ricorrenti per mutuo e altri finanziamenti non permettevano alla famiglia di avere a disposizione una residua somma di denaro sufficiente a garantire loro un dignitoso tenore di vita (il disavanzo varia dai 140 ai 390 € mensili).

Sul punto, i creditori interessati non hanno fornito alcun chiarimento o deduzione una volta comunicato loro il piano e la proposta.

L'analisi svolta dall'OCC appare fondata e condivisibile nonché corroborata da idonea documentazione.

In base a tale analisi è quindi possibile formulare un giudizio di colpevolezza della condotta del soggetto



finanziatore che non appare aver eseguito un'adeguata verifica circa il merito creditizio dei ricorrenti, verifica necessaria nella fase prodromica alla concessione del finanziamento.

D'altro canto, il soggetto finanziatore non ha offerto, in questa sede, alcuna circostanza idonea a provare che i ricorrenti avessero a suo tempo fornito informazioni errate e/o incomplete ovvero consciamente fuorvianti così vanificando i controlli pur eseguiti dal soggetto finanziatore.

Non può pertanto imputarsi ai ricorrenti un comportamento gravemente colpevole nel determinare la situazione di sovraindebitamento in quanto tale condizione appare piuttosto riconducibile al soggetto finanziatore qualificato che, colpevolmente, non ha correttamente adempiuto agli obblighi di verifica e controllo circa la solvibilità dei soggetti richiedenti un finanziamento, vaglio che avrebbe certamente indotto la società a non concedere il finanziamento ovvero a concederlo a condizioni nettamente diverse, in modo tale da confezionare una rata di rimborso sostenibile.

Ai sensi dell'art 69 co. 2 CCII, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Venendo al merito della proposta e del piano, i ricorrenti si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 67 co. 5 CCII secondo cui è possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni (o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitali ed interessi scaduto a tale data).

A fronte dei chiarimenti richiesti sul punto, i ricorrenti hanno dato atto e documentato la sussistenza dei presupposti per avvalersi di tale clausola (nota di deposito del 13.12.2024 e relativi allegati).

Con riferimento, infine, alla durata del piano (48 mensilità ossia 4 anni), si ricorda che la distribuzione delle somme offerte anche da terzi non deve necessariamente avvenire al momento dell'omologa.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito, già nella vigenza della l. 3/2012, che nella procedura ad iniziativa del consumatore non vi è un limite temporale al pagamento dei creditori prelatizi, essendo invece necessario e sufficiente che gli interessi degli stessi siano meglio tutelati dal piano (Cass. 28 ottobre 2019, n. 27544; Cass. 20 agosto 2020, n. 17391; Cass. 4622/2024 cit.).

La soluzione appare addirittura avvalorata nell'impianto normativo della riforma dall'eliminazione di ogni riferimento al termine annuale di soddisfazione previsto dall'abrogato art. 8 co. 4 l. 3/2012 (Trib. Avellino, 11/04/2024).

Ritenuta l'ammissibilità del piano, per le ragioni già esposte nel decreto *ex art.* 70 CCII nonché poco sopra, è necessario vagliare la fattibilità dello stesso.

In merito alla fattibilità del piano, si osserva pertanto quanto segue.



I ricorrenti dispongono del solo reddito da lavoro dipendente, a tempo indeterminato, del sig. Flaiban pari a circa 1.900/2.000 € mensili e sul quale graverebbe l'importo di 1.000 € destinato al soddisfacimento dei creditori attinti dal piano e dalla proposta. Si ritiene che la somma di 900 € che i debitori terrebbero per sé sia di un ammontare ragionevolmente idoneo a garantire loro uno stile di vita dignitoso con conseguente sopportabilità (e così fattibilità) della rata mensile di 1.000 € da corrispondere, invece, ai creditori.

Con riferimento, invece, alla soddisfazione del creditore fondiario, si è già visto che l'impegno del regolare e integrale pagamento delle rate secondo i termini contrattuali è assunto dalle figlie Flaiban Karin ed Erika, fideiussori (all. 8), soggetti che risultano titolari di redditi certi e di ammontare idoneo a partecipare al pagamento della rata di circa 700 € mensili.

Tali circostanze, unite alla considerazione del fatto che, salvaguardando l'abitazione principale dei debitori, questi non dovranno sostenere spese se non quelle basilari di mantenimento, conducono a un vaglio positivo circa la fattibilità del piano.

Alla luce dell'assenza di opposizioni dei creditori, non è invece necessario procedere al vaglio della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

In conclusione, la proposta e il piano soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge e deve pertanto esserne disposta l'omologa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **FLAIBAN Michele**, nato a Gorizia

(C.F. FLB MHL 68L 11E 098V) e **CIJAN Viviana**, nata a Gorizia

(C. F. CJN VVN 67E 41E 098Q) entrambi residenti a

, come depositato in data 29.8.2024-13.12.2024;

dichiara chiusa la procedura;

manda al gestore della crisi di:

- vigilare sull'esatto adempimento del piano, riferendo immediatamente al giudice delegato in caso di atti o circostanze che ne impediscano l'attuazione, nonché in ogni caso con cadenza semestrale mediante apposita relazione di riepilogo da comunicare anche ai creditori;
- trasmettere urgente informativa al giudice delegato quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- provvedere ad aprire un conto della procedura sul quale accantonare le somme destinate al pagamento del compenso del gestore della crisi affinché possano essere svincolate mediante riconoscimento di eventuali acconti, salva la liquidazione del saldo finale ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII;



- depositare una relazione finale alla scadenza del termine per l'esecuzione del piano unitamente al proprio rendiconto della gestione, specificando se il debitore abbia integralmente e correttamente adempiuto ovvero segnalando eventuali inadempimenti od omissioni;

dispone che la sentenza sia pubblicata a cura della Cancelleria nell'apposita area del sito web del tribunale "Procedure Concorsuali - Procedimenti ex CCII" entro due giorni;

dispone che la sentenza sia comunicata a tutti i creditori a cura dell'OCC.

Gorizia, 20.1.2026

Il giudice delegato

Dott.ssa Martina Ponzin



